Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale

Ufficio XII° -Risorse Finanziarie

Prot.n. 1759/E25

Bologna, 5 febbraio 2003

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LORO SEDI

OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio di cassa.

Si portano a conoscenza delle SS.LL. alcuni suggerimenti che l'Avvocatura dello Stato di Bologna ha ritenuto di dare a tutte le Istituzioni Scolastiche in ordine alla predisposizione della convenzione di cui all'oggetto.

L'argomento trattato riguarda le spese di copia e stampa, le spese di bollo e tutti gli oneri per la registrazione dei contratti che dovranno essere imputate al soggetto che si aggiudicherà il servizio di cassa.

Pertanto viene suggerita la seguente formulazione dell'art. 14 della Convenzione (Registrazione della Convenzione): *"""Le spese di stipulazione della presente Convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore"""*.

Il testo della Convenzione così completato potrà essere allegato quale capitolato d'oneri alla lettera di invito per far parte integrante della stessa, con la richiesta di restituzione sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto destinatario, unitamente all'offerta e a quant'altro occorrente.

IL DIRIGENTE
- Dott. Luciano Fanti –

C/Posta/convenzione

Responsabile procedimento: Dott. Luciano Fanti	Tel. 051-6437703

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 BOLOGNA - C.F. 80062970373 - Fax 051 - 6437792
e-mail: ragdir@provvbo.scuole.bo.it. Sito WEB http://www.istruzioneER.it

XV

DG

Avvocatura dello Stato
Bologna

29 GEN. 2003 SO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA DIREZIONE
30 GEN. 2003
SEGRETERIA

Bologna,
Partenza nr.
Rif. Cs. 1\03 LP
da citare entrambi nella risposta

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali - Scheda di convenzione - Circolare MIUR 10.12.2002 n. 13784.

TELEFAX

Al MINISTERO dell'ISTRUZIONE,
dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Direzione Generale
Ufficio Legale e del Contenzioso
Via de' Castagnoli nr. 1
40126 - B O L O G N A

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA DIREZIONE GENERALE
31 GEN. 2003
Tit. E 1.85
N. 1759

In relazione allo schema di convenzione di cui all'oggetto, si ritiene opportuno fornire alcuni suggerimenti da portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche, ove codesto Ufficio lo ritenga utile, per la migliore tutela degli interessi di queste ultime.

1. Relativamente all'**art. 14 (registrazione della convenzione)** si osserva.
La disposizione riguarda tanto le spese del contratto (che si sostanziano nelle spese di copia) quanto le imposte connesse al contratto (imposta di bollo e di registro).
Il regime dell'una e delle altre è disciplinato dalla legge nei termini che seguono.

Il R.D. n° 2240 del 1923 si occupa delle spese del contratto negli artt. 16 *bis* e 16 *ter* del (nel testo introdotto dalla L.27 dicembre 1975, n° 790).

Dispone l'art. 16 *bis* che **le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti *"sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato"***.

Le **spese di copia e stampa** sono determinate secondo una tariffa speciale, contenuta ancora attualmente nel Decreto del Ministro del Tesoro 9 maggio 1980 (G.U. 19 agosto 1980, n° 226).

Le **spese di bollo** sono determinate in base alla Tariffa allegata al T.U. dell'imposta sul bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e D.P.R. 30 dicembre 1982, n° 955).

Egualmente sono a carico del contraente privato gli **oneri per la registrazione dei contratti**, in conformità dell'art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 che disciplina l'imposta di registro.

Sono assoggettati a registrazione tutti i contratti stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata.

I contratti conclusi per scrittura privata non autenticata vanno registrati in caso d'uso (art. 5 D.P.R. n° 131 del 1986).

Il regime dell'imposta di registro (fermo restando che il conseguente onere economico grava sul privato che contratta con l'istituzione scolastica) varia dunque a seconda della forma del contratto.

Il testo dell'art. 14 andrà pertanto completato, imputando alla parte privata (istituto di credito o Poste Italiane S.p.A., risultato vincitore dell'opposto procedimento di scelta del contraente) il relativo onere. La clausola

potrà pertanto essere formulata come segue: "le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore".

2. L'**art. 15** regola **l'elezione di domicilio delle parti** ed il **foro per le eventuali controversie**.

Si deve prendere atto che la difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche è assolta dall'Avvocatura dello Stato (art. 14, 7° comma bis D.P.R. n. 275/99) e che tale patrocinio va inteso come patrocinio obbligatorio ex art. 1 R.D. n. 1611/1933 (parere del Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato trasmesso con nota 5 febbraio 2001, nonché, conformemente, circolare del il Ministero della Pubblica Istruzione n. 35 del 19 febraio 2001 prot. n. 8596/Gab.).

Da tali premesse consegue l'applicazione delle regole processuali connesse alla difesa dello Stato in giudizio, fra le quali quelle del foro erariale ex art. 11 R.D. n. 1611/33 e 25 c.p.c.

Tale disposizione prevede che per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Tali norme legislative sono interpretative e inderogabili convenzionalmente.

Al fine comunque di evitare l'insorgere di equivoci, il testo della convenzione potrà essere completato, operando sul terzo comma dell'art. 15, come segue: "per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi

quello esclusivo di Bologna ai sensi dell'art. 11 R. D. 30.11.1933 n. 1611 e 25 c.p.c."

4. Infine, dal punto di vista operativo, si suggerisce di invitare le istituzioni scolastiche a completare il testo della convenzione nei sensi sopra detti prima di inoltrare la richiesta di preventivo.
Il testo così completato potrà essere allegato quale capitolato d'oneri alla lettera di invito a far parte integrante della stessa, con richiesta di restituzione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto destinatario della richiesta, unitamente all'offerta e a quant'altro richiesto.

L'AVVOCATO dello STATO

Laura Paolucci

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Antonio Mancini

In forza del d.P.C.M. 26/1/1996 n. 200 è sottratta al diritto d'accesso la corrispondenza dell'Avvocatura dello Stato relativa a liti in atto o in potenza.